

CIRCOLARE MONOGRAFICA



CIRCOLARE MONOGRAFICA N. 1694

20 LUGLIO 2011

LA RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI PASSA DAL 10% AL 4%

Per beneficiare delle detrazioni del 36% e 55% dal 6 luglio 2011 la ritenuta è soft

di Stefano Setti

L'art. 25 del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute ad operare una ritenuta d'acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico alle imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione 36%) o risparmio energetico (detrazione 55%). La Manovra correttiva 2011 (art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 15 luglio 2011) ha stabilito, con decorrenza 6 luglio 2011, la riduzione della ritenuta d'acconto dal 10% al 4%. Con tale modifica, pur non cambiando l'impianto normativo esistente, vengono stemperati gli effetti finanziari a carico delle piccole realtà imprenditoriali.

Riferimenti normativi

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 25;
- D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106;
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 23.

DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55%

Si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2010, in seguito all'obbligo introdotto dall'art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", le banche e le Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta del 10% sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e del 55% per le opere di riqualificazione energetica degli edifici.

Tale ritenuta opera a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta dalle imprese che eseguono tali opere e potrà, dalle stesse, essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in UNICO.

attenzione La Manovra correttiva ha modificato, **per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011**, la misura della ritenuta d'acconto d'applicare, infatti si è passati **dal 10% al 4%**.

Per far fronte all'operatività della ritenuta, l'Agenzia delle Entrate, ha emanato il provvedimento n. 94288 del 30 giugno 2010, riguardante l'effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell'art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In particolare, con il provvedimento in esame l'Agenzia ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane S.p.A., che dovranno:

- operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenuta d'acconto, con obbligo di rivalsa;
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Di notevole importanza è stata la precisazione fornita dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate citato, il quale ha stabilito che la ritenuta d'acconto deve essere effettuata unicamente sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

- le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- le spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Infine, con tale provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha specificato gli altri adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari, più precisamente:

- versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010;
- certificare la stessa al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell'anno successivo riportandola nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

LE NOVITÀ APPORTATE DAL DECRETO SVILUPPO IN TEMA DI AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (DETRAZIONE IRPEF 36%)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106 (c.d. Decreto sviluppo - in vigore dal 14 maggio 2011) ha apportato delle semplificazioni "operative" allo scopo di poter beneficiare, ai fini delle ristrutturazioni edilizie, della detrazione Irpef del 36% e più precisamente:

- **a far data dal 14 maggio 2011**, il Decreto sviluppo ha abrogato il comma 19 dell'art. 1 della L. n. 244/2007. Con l'abrogazione di tale comma è venuto meno, anche per l'agevolazione Irpef del 36% (infatti, per beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10% non sussisteva più tale obbligo già a decorrere dal 1° gennaio 2008), l'obbligo di distinta indicazione nella fattura del costo della manodopera impiegata per l'esecuzione degli interventi agevolati;
- l'art. 7, comma 2, lett. q) del D.L. n. 70/2011 ha sostituito la lettera a), comma 1 dell'art. 1 del D.M. n. 41/1998 **a far data dal 14 maggio 2011**, stabilendo che al fine di beneficiare dell'agevolazione fiscale Irpef del 36% il contribuente è tenuto a *"indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate"*. Sulla base di quanto sopra si evince che per i lavori iniziati dopo il 14 maggio 2011, al fine di poter beneficiare della detrazione Irpef del 36%, viene meno l'obbligo di preventivo invio della "Comunicazione di inizio lavori" all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara. Il soggetto che vorrà fruire della detrazione fiscale del 36% (per i lavori iniziati dopo il 14 maggio 2011, quindi, fino a tale data valgono le regole ordinarie previste prima del Decreto sviluppo) dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si sono effettuati i lavori (a puro titolo esemplificativo: UNICO/2012 ovvero nel 730/2012 per l'anno d'imposta 2011), le seguenti informazioni:
 - dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
 - estremi di registrazione dell'atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione) nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell'immobile ma dal detentore (comodatario ovvero locatario);
 - gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Devono, infine, essere conservati ed esibiti, a richiesta degli Uffici, i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

IL CASO

Domanda: ho iniziato i lavori di ristrutturazione il 12 maggio 2011. Per poter beneficiare della detrazione Irpef, anche alla luce del Decreto sviluppo, ero tenuto ad effettuare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara?

Risposta: considerato che il Decreto sviluppo è entrato in vigore dal 14 maggio 2011, per i lavori iniziati prima di tale data, per beneficiare della detrazione Irpef, era obbligatoria la preventiva presentazione della comunicazione. Va da sé che sulla base del quesito posto, considerato che i lavori sono iniziati il 12 maggio 2011 il contribuente, per poter beneficiare della detrazione Irpef, doveva effettuare la preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RITENUTA SUI BONIFICI

Per quanto attiene l'ambito soggettivo, come ribadito anche dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, l'adempimento riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati tramite banche o Poste Italiane S.p.A. Pertanto, ove un contribuente decida di effettuare un'operazione in contanti, se da una parte lo stesso perde il diritto a beneficiare della detrazione, ad esempio quella relativa al 36% delle opere di ristrutturazione, dall'altra il beneficiario del pagamento non subisce alcuna ritenuta.

Riguardo all'ambito oggettivo l'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto nella misura del 10% riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati dai contribuenti tramite bonifico bancario per "*beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta*". A tal riguardo il provvedimento direttoriale del 30 giugno 2010, richiamato precedentemente, ha stabilito che la ritenuta va applicata unicamente sui bonifici riferiti:

- alle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- alle spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

ADEMPIMENTI DI BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.

Risulta opportuno ricordare che al fine di poter beneficiare delle detrazioni fiscali del 55% o del 36%, il contribuente deve effettuare il versamento delle suddette spese detraibili tramite bonifici bancari o postali che contengano:

- il codice fiscale del soggetto che paga (beneficiario dell'agevolazione);
- il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento (destinatario del bonifico);
- la causale del versamento (con gli estremi della legge di riferimento: "Legge n. 449/1997" per il 36% e "Legge n. 296/2006" per il 55%).

attenzione Sono esclusi da tali modalità di pagamento gli oneri di urbanizzazione, le imposte di bollo, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, che non possono essere pagate tramite bonifico.

Secondo quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, le banche e le Poste Italiane S.p.A., dopo aver operato la ritenuta, devono effettuare il versamento della stessa con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite F24, e utilizzando il codice tributo 1039, a tal fine istituito con la risoluzione 30 giugno 2010, n. 65/E.

I succitati operatori finanziari sono tenuti, inoltre, a certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998, l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate.

Infine, banche e poste devono anche indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

attenzione I sostituti d'imposta che non eseguono tali adempimenti sono assoggettati a sanzioni amministrative, variabili dal 120 al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e penali, di cui all'art. 10-bis della L. 10 marzo 2000, n. 74 (che dispone la reclusione da sei mesi a due anni a chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti) per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

CALCOLO CORRETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI

Le Poste Italiane S.p.A. e le banche nel momento in cui ci sarà l'accredito dei bonifici (riferiti alla detrazione del 36% e del 55%) dovranno trattenere, **a decorrere dal 6 luglio 2011**, il 4% ai beneficiari. Il 4% come specificato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010, n. 40/E, deve essere conteggiato sull'imponibile e non sull'intero importo dell'incasso.

esempio

Esempio di calcolo della ritenuta (per i bonifici effettuati prima del 6 luglio 2011, quindi, con l'applicazione della ritenuta nella misura del 10%) per lavori di ristrutturazione edile, effettuati su abitazione, pari a 10.000 euro oltre IVA pari al 10% (1.000 euro).

Trattamento fiscale fino al 30 giugno 2010

Imponibile	10.000	euro
IVA 10%	1.000	euro
Totale fattura	11.000	euro

Compenso totale di competenza dell'impresa edile: 11.000 euro

Trattamento fiscale a decorrere dal 1° luglio 2010 fino al 5 luglio 2011

Imponibile	10.000	euro
IVA 10%	1.000	euro
Totale fattura	11.000	euro

Ritenuta del 10% sul bonifico effettuato

eseguita da banche e da Poste Italiane S.p.A.: 916,66 euro

Formula di calcolo: $10\% * (11.000/1,2) = \text{euro } 916,66$ (somma che si ottiene scorpendo dall'importo complessivo fatturato l'IVA a forfait del 20% - così come chiarito dalla circolare n. 40/E/2010)

Totale incassato dall'impresa che ha eseguito i lavori: 10.083,33 euro

Trattamento fiscale per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011

Imponibile	10.000	euro
IVA 10%	1.000	euro
Totale fattura	11.000	euro

Ritenuta del 4% sul bonifico effettuato

eseguita da banche e da Poste Italiane S.p.A.: 366,66 euro

Formula di calcolo: $4\% * (11.000/1,2) = \text{euro } 366,66$ (somma che si ottiene scorpendo dall'importo complessivo fatturato l'IVA a forfait del 20% - così come chiarito dalla circolare n. 40/E/2010)

Totale incassato dall'impresa che ha eseguito i lavori: 10.633,33 euro (quindi, a decorrere dal 6 luglio 2011 l'impresa si vedrà accreditato un importo superiore rispetto a quanto avveniva fino a tale data!)

attenzione Tale ritenuta opera a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta dalle imprese che eseguono tali opere e potrà, dalle stesse, essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in UNICO.